

La Legge di bilancio 2019 ha modificato la disciplina degli esperti indipendenti per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati in cui è investito il patrimonio degli OICR, con particolare riferimento alla gestione dei conflitti di interessi che potrebbero incidere sull'indipendenza della valutazione.

In particolare, l'art. 16 del regolamento di cui al decreto del MEF 5 marzo 2015, n. 30 è stato modificato come segue:

- al comma 2, è stato precisato che l'organo di amministrazione del gestore, nell'affidamento degli incarichi agli esperti, debba accertare che tali esperti non versino in una situazione di conflitto di interessi *rispetto al singolo OICR*;
- ai sensi del nuovo comma 10, l'astensione sarà obbligatoria se l'esperto versi *direttamente* in una situazione di conflitto di interessi *rilevante* in relazione ai beni da valutare. È stato inoltre previsto che l'esperto adotti al riguardo presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare [4];
- il comma 12, che stabiliva il divieto all'esercizio di una serie di attività [5] da parte degli esperti nei confronti del gestore dell'OICR, è stato integralmente sostituito. Ai divieti è stato sostituito l'obbligo per il gestore di verificare che l'affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell'OICR affidati all'esperto, ovvero alle società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione conferito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi [6];
- venendo meno il divieto all'esercizio di una serie di attività ulteriori da parte dell'esperto nei confronti del gestore di OICR, i riferimenti al comma 12 sono stati espunti dal comma 13, che disciplina la revoca dell'incarico nel caso di sopravvenienza delle fattispecie che ne vietassero l'affidamento;
- il comma 15 è stato sostituito, prevedendo che l'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'OICR potrà essere rinnovato una volta [7] allo scadere della durata massima di tre anni, fermo restando che lo stesso non potrà essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell'OICR se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico. È stata inoltre eliminata la previsione secondo cui l'incarico di valutazione non possa essere svolto, per conto del medesimo gestore ovvero di altre società da esso controllate, di società ad esso collegate, che lo controllano ovvero di società e/o gestori sottoposti a comune controllo, dal medesimo soggetto per un periodo superiore a tre anni, né tale soggetto può assumere l'incarico, per conto di un diverso esperto, se non sono trascorsi almeno 2 anni dalla cessazione del precedente incarico;
- al comma 16, è stata eliminata la previsione secondo cui i soggetti che hanno svolto l'incarico, i soci e gli amministratori dell'esperto e delle società da esso controllate o che lo controllano o soggette a comune controllo, non possano svolgere sotto forma di lavoro autonomo o subordinato alcuna delle attività di cui al comma 13. Inoltre, la possibilità di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del gestore che ha conferito l'incarico, di società da esso controllate ovvero che lo controllano o che sono soggette a comune controllo,

è stata limitata se non sono decorsi almeno 6 mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico [8].